

VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 dicembre 2016, in Roma

tra

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche in rappresentanza delle Società RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A. (di seguito, Società del Gruppo FS)

e

le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e OrSA Ferrovie,

facendo seguito a quanto previsto nell'art. 37, punto 2, del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e nell'art. 22, punto 2, del Contratto aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016


si conviene quanto segue

1. A far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS destineranno al Fondo Eurofer, per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, la somma annua di € 100,00 di costo aziendale, comprensiva delle spese di cui all'art. 7, punto 1, dello Statuto del Fondo Eurofer.
La somma annua di cui al presente punto è versata mensilmente per 12 mensilità per ogni lavoratore e non ha riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge.
2. La somma di cui al precedente punto 1 non è revocabile da parte del lavoratore ed è dovuta per tutto il periodo in cui lo stesso sia dipendente dalle Società del Gruppo FS. Le assenze non retribuite non danno titolo alla somma di cui al precedente punto 1.
Per il personale a tempo parziale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata della prestazione resa.
La somma verrà, altresì, riproporzionata nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.
3. La somma maturata e già versata presso il Fondo Eurofer può essere trasferita, su richiesta scritta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare alle condizioni e con le modalità previste nello Statuto del Fondo stesso. In tal caso, l'azienda cesserà l'erogazione di cui al precedente punto 1.
4. Per i lavoratori già iscritti al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016, la somma di cui al precedente punto 1 è aggiuntiva rispetto a quanto già versato dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo già scelto dal lavoratore.
5. Per i lavoratori non iscritti al Fondo Eurofer alla data del 1.1.2017, il versamento della somma di cui al precedente punto 1 comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende e verrà destinata al "Comparto garantito" del Fondo stesso.

In tali casi, le quote di TFR maturate e maturande non verranno versate al medesimo Fondo.

6. Per i lavoratori che aderiranno in forma esplicita al Fondo Eurofer a far data dal 1.1.2017, la somma maturata di cui al precedente punto 1 verrà trasferita al Comparto del Fondo scelto dal lavoratore e sarà aggiuntiva rispetto a quanto versato dai lavoratori e dalle aziende.
7. In attuazione dell'art. 22, punto 1, del Contratto aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016, l'eventuale somma destinata al welfare non fruita alla data del 31 dicembre di ogni anno sarà versata al Fondo Eurofer nel mese di marzo dell'anno successivo, in aggiunta alla somma di cui al precedente punto 1.

per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.



Per le OO.SS. Nazionali:

FILIT-CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST Mobilità

ORSA Ferrovie

